COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

PROVINCIA DI VC

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICO
N. 10 DEL 19/03/2026

OGGETTO:ATTRIBUZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI CUI ALL'ART. 74 D. LVO N. 151/2001 E S.M.I.

IL RESPONSABILE Servizio Demografico

VISTO il decreto del Sindaco n. 14/2025 in data 23/12/2025, di nomina della sottoscritta a responsabile del servizio delle aree/settori “Segreteria” e “Demografico”;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell’Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTI:

- l’art. 66 della Legge n. 448 del 1998, il quale prevede la concessione di un assegno per maternità in favore di madri residenti, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del predetto articolo.
- il D.C.P.M. n. 452 del 21 dicembre 2000 e l’art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che disciplina la concessione dell'assegno di maternità da parte dei Comuni;
- che con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;
- il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia, pubblicato in GU N. 32 del 09/02/2026, relativo alla rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità;

DATO ATTO CHE:

- la Corte Costituzionale in data 11 gennaio 2022, ha dichiarato incostituzionale le norme che subordinano la concessione alle straniere extracomunitarie dell’assegno di maternità alla condizione che siano titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo;
- la stessa Corte Costituzionale ha stabilito che le disposizioni che disciplinano la concessione dell’Assegno di maternità, sono in contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione e con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
- la Consulta con comunicato del 12 gennaio 2022 ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dell’Assegno le cittadine di Paesi terzi

ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, in possesso di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

RITENUTO opportuno, pertanto, riconoscere l'assegno di maternità alle madri italiane, comunitarie o appartenenti a paesi Terzi in qualità di cittadine aventi i seguenti requisiti:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;

DATO ATTO che sono state acquisite due istanze al protocollo comunale, n. 1841 in data 25/02/2026 e 2108 in data 04/03/2026, da parte di due cittadine residenti, con le quali hanno chiesto la concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 della Legge n. 448/98.

ESAMINATA la documentazione, depositata agli atti, completa in ogni sua parte.

VISTO che il provvedimento di concessione del beneficio in oggetto è di competenza comunale, mentre l'erogazione delle provvidenze spetta all'INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

RITENUTO, pertanto, di concedere l'assegno di maternità alle interessate che hanno presentato regolari domande di accesso al beneficio, pervenute al protocollo comunale entro i sei mesi dalla data del parto, in regola con i limiti di reddito ed in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge per l'ottenimento dell'assegno in oggetto, di cui all'elenco allegato in forma protetta al presente atto, per ragioni di privacy, del quale costituisce parte integrante in senso formale e sostanziale;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

a) rispetto delle normative vigenti,
b) correttezza e regolarità della procedura,
c) correttezza formale nella redazione dell'atto;

RILEVATO che i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione ex art. 26/27 del D.L. n. 33/2013;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **CONCEDERE**, per tutti i motivi sopra esposti, l'assegno di maternità, ai sensi del D.C.P.M. n. 452 del 21 dicembre 2000 e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai beneficiari di cui al prospetto, depositato agli atti d'ufficio, per ragioni di riservatezza dei dati personali, che benché non pubblicato costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **COMUNICARE** per via telematica i dati relativi al presente provvedimento all'INPS per i conseguenti adempimenti di competenza;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147-bis al D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
5. **DI COMUNICARE** alle interessate il tenore del presente atto.

La Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa MARIELLA ROSSINI